

MALUS CO2

Con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è stata introdotta un'imposta legata alle emissioni di biossido di carbonio emessi per chilometro, successivamente rivista con la legge di Bilancio 2021.

In particolare, il comma 1042-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Imposta (euro)
191 – 210	1.100
211 – 240	1.600
241 – 290	2.000
Superiore a 290	2.500

L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042- bis è altresì dovuta da chi immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato. (comma 1043)

L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042- bis non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007. (comma 1044)

L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042- bis è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi. (comma 1045).

Per una maggiore semplificazione del processo di vendita, prevediamo che l'imposta sia versata da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, come avviene nel processo standard di vendita.

Il dealer procederà con l'addebito al cliente del relativo importo dovuto.

Dal punto di vista fiscale, l'imposta è versata attraverso il mod. F24 ELIDE, con codice tributo 3500 ed il versamento è dovuto entro il giorno dell'immatricolazione.